

CIRCOLARE INFORMATIVA N.4/2021

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI**

OGGETTO: Tardiva emissione fattura elettronica - prospetto delle sanzioni attualmente in vigore e possibilità di accedere all'istituto del ravvedimento operoso in caso di necessità - schema di sintesi delle sanzioni applicate con risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate.

È possibile accedere all'istituto del ravvedimento operoso al fine di ridurre le sanzioni quando la fattura elettronica è inviata in ritardo, piuttosto che con errori, oppure quando è omesso l'invio.

I riferimenti normativi essenziali in materia di sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata sono rappresentati dall'*art. 6 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471* e dall'*art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472*.

Violazione e Sanzioni amministrative:

Art. 6 del D. Lgs. 18.12.1997

- Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva, (comma 1) da **250 € a 2.000 €**;
- Violazione registrazione o fatturazione con conseguenze sul calcolo dell'Iva, (comma 1) **dal 90% al 180% dell'imposta, con importo minimo di 500 €**;
- Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, senza conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi, (comma 2)) da **250 € a 2.000 €**;
- Violazione registrazione o fatturazione di importi non imponibili, esenti non soggetti a Iva o soggetti a reverse charge, con conseguenze sul calcolo dell'Iva e delle imposte sui redditi, (comma 2) **dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di € 500**;
- Violazioni normali, (comma 5-bis) nessuna sanzione applicabile.

Ravvedimento operoso e Termine:

Art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472

- **1/10 del minimo: ravvedimento breve**, (comma 1, lettera a) Entro 30 giorni dalla data della commissione. Se la regolarizzazione avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, la sanzione ridotta a 1/10 è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
- **1/9 del minimo: ravvedimento intermedio**, (comma 1, lettera a-bis) Entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.

- **1/8 del minimo: ravvedimento lungo**, (comma 1 lettera b) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
- **1/7 del minimo: ravvedimento ultrannuale**, (comma 1 lettera b-bis) Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
- **1/6 del minimo: ravvedimento lunghissimo**, (comma 1, lettera b-ter) Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento).

Esempi con soluzioni di invio tardivo di fatture immediate

Quesito

L'istante ha certificato dei servizi resi emettendo "fatture immediate" datate 31.12.2019 ed ottemperando al relativo obbligo di trasmissione al sistema d'interscambio (SdI) il 13.01.2020, essendo il 12.01.2020 un giorno festivo, e quindi oltre i 12 giorni successivi previsti dall'art. 21, c. 4, D.P.R. 26.10.1972, n. 633. L'istante chiede se tale comportamento sia sanzionabile.

Risposta

L'obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione di cui all'art. 7, lett. h), D.L. 70/2011, secondo cui *"i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo"*. Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'Iva e deduzione del costo).

Pertanto, nel caso prospettato, la fattura immediata emessa oltre 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione **da € 250 a € 2.000** per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

Quesito

Quale violazione si intende commessa e, quindi, quale sanzione sarebbe applicabile, in caso di fattura emessa successivamente al termine (in tempo utile per la liquidazione dell'imposta relativa al mese precedente), ma non oltre il giorno 15 del mese successivo alla data di fine mese riportata sulla fattura.

Risposta

Nell'ipotesi prospettata, in cui la fattura tardiva viene emessa entro il giorno 15 del mese successivo e, quindi, l'imposta viene correttamente liquidata (in base all'art. 1, c. 1, D.P.R. 23.03.1998, n. 100, come modificato dall'art. 14 D.L. 119/2018), non ricorre l'esimente invocata dall'istante, che è invece prevista per le sole violazioni c.d. meramente formali - dagli artt. 10, c. 3, L. 212/2000 e 6, c. 5-bis, D.Lgs. 472/1997.

Conseguentemente in base all'art. 6, c. 1, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997, l'eventuale violazione è sanzionabile **da € 250 a € 2.000** per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso.

Tabella di ravvedimento operoso con applicazione sanzione fissa

Violazione registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo dell'Iva. Ravvedimento operoso Art. 6, c. 1 D.Lgs. 471/1997	Entro 90 giorni lavorativi dalla violazione.	Sanzione ridotta di € 27,78 (1/9 di € 250,00).
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.	Sanzione ridotta di € 31,25 (1/8 di € 250,00).
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	Sanzione ridotta di € 35,71 (1/7 di € 250,00).
	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento).	Sanzione ridotta di € 41,67 (1/6 di € 250,00).
	Dopo la constatazione della violazione.	Sanzione ridotta di € 50,00 (1/5 di € 250,00).

Rimaniamo comunque a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo. Sicuro di avervi fatto cosa gradita, vi invio i miei migliori saluti.

Fornaci di Barga, 25 gennaio 2021

Dott. Lucchesi Giuseppe